

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa del 13/03/2012 - rif. REG 10/2012

Parere sulla Normativa del 13/03/2012 - rif. REG 10/2012 d.lgs 163/06 Articoli 6 - Codici 6.1

Quesiti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari- In proposito, occorre evidenziare che, anche qualora gli acquisti siano destinati a più commesse pubbliche e private, l'impresa, facente parte della filiera, ha contezza della quota parte destinata all'esecuzione dei diversi contratti. Pertanto, qualora l'acquisto venga effettuato per eseguire un contratto d'appalto pubblico in corso, l'articolo 3 della legge n. 136/2010 deve trovare applicazione necessaria, pur in presenza di possibili difficoltà operative. E' peraltro importante sottolineare che la tracciabilità non concerne il singolo bene oggetto di fornitura, ma il relativo flusso finanziario (cfr. quesiti tab.1.1 e tab. 3.7). In altri termini, non è esatto asserire che il bene in sé debba essere tracciato. Si supponga, ad esempio, che, sulla base di due contratti in essere, uno pubblico e l'altro privato, l'impresa acquisti una fornitura delle medesime apparecchiature mediche per un importo totale pari a 100. L'impresa saprà che la quota parte di apparecchiature mediche destinata all'esecuzione del contratto pubblico è pari a 50. Il flusso finanziario da tracciare sarà quest'ultimo, a prescindere dall'esatta e materiale individuazione dei singoli beni destinati alla PA. Le semplificazioni e le esenzioni individuate dalla determinazione n. 4 del 2011 riguardano, invece, la diversa ipotesi di acquisto di beni destinati all'esecuzione di più contratti, che però siano tutti pubblici (servizi di assistenza tecnica - quesito tab.1.12). In tal caso, occorre, di regola, effettuare distinti pagamenti per ogni commessa, ovvero - se compatibile con il tracciato bancario - indicare nel bonifico (unico) tutti i relativi CIG, fermo restando l'onere di conservare idonea documentazione contabile. In via residuale, soltanto nel caso di impossibilità a seguire le modalità indicate, una terza possibilità è quella prevista nelle Linee guida del CASGO, le quali consentono di indicare un solo CIG (quello relativo al flusso prevalente), a patto che tutti i restanti CIG vengano riportati nella relativa fattura. Le forme di semplificazione indicate nella determinazione non sono vincolanti, essendo soltanto un ausilio. Spetta, comunque, agli operatori individuare le soluzioni e modalità compatibili con la normativa e con le indicazioni dell'Autorità. Si rammenta che la normativa non impone agli operatori della filiera l'indicazione del CIG nell'ambito delle fatture emesse per l'esecuzione del contratto o del subcontratto (cfr. quesiti tab. 1.7, 1.9) o delle bolle di spedizione della merce; quindi, tale indicazione non può essere pretesa dalla stazione appaltante (tranne, ovviamente, nel caso in cui sia stata contrattualmente pattuita). Ove nella determinazione si richiede l'inserimento in fattura è solo per soluzioni semplificative che sono facoltative; la regola è quella dell'inserimento del CIG relativo al singolo flusso nello strumento di pagamento.